

Rendicontazione annuale delle fondazioni classiche

Con il presente promemoria, l'ATIOZ vi sostiene nell'applicazione del diritto svizzero in materia di contabilità per quanto riguarda la presentazione del conto annuale (chiusura contabile singola) delle fondazioni classiche.

Riassunto:

- La contabilità è presentata nel rapporto di gestione. Il rapporto di gestione contiene il conto annuale, che si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato. Inoltre, deve essere redatto un rapporto d'attività sulle attività della fondazione svolte durante l'esercizio di riferimento.
- Le fondazioni che, per legge, sono soggette a revisione ordinaria devono includere nel rapporto di gestione ulteriori informazioni nell'allegato e redigere un rendiconto dei flussi di cassa. Inoltre, devono elaborare una relazione sulla gestione e redigere un conto annuale secondo uno standard contabile riconosciuto, v. capitolo II.
- Le fondazioni esonerate dall'obbligo di revisione devono, secondo la legge, tenere unicamente una contabilità delle entrate e delle uscite nonché della situazione patrimoniale. Raccomandiamo tuttavia di continuare ad adottare volontariamente una contabilità e una presentazione dei conti conformi ai principi della regolare tenuta dei libri, v. capitolo III.
- Il rapporto di gestione deve essere redatto, conformemente alla legge, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e sottoposto al consiglio di fondazione per approvazione.

Contenuto

Riassunto:	1
I. Fondazioni soggette a revisione limitata	3
1. Disposizioni sulla tenuta della contabilità e sulla presentazione dei conti	3
1.1 Principio	3
1.2 Contenuto del rapporto di gestione	3
2. Conto annuale	4
2.1 Bilancio	4
2.2 Conto economico	5
2.3 Allegato	6
3. Rapporto d'attività	7
4. Documenti da presentare e scadenza	8
4.1 Documenti da presentare	8
4.2 Termine di presentazione / proroga	8
II. Fondazioni che, per legge, sono soggette a revisione ordinaria (art. 961 segg. CO)	8
Obbligo di revisione ordinaria	8
1. Termine di presentazione	8
2. Requisiti supplementari	8
III. Fondazioni esonerate dall'obbligo di designare un ufficio di revisione	9
1. Principi	9
2. Termine di presentazione	9
3. Presupposti per l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione	9
4. Documenti da presentare	10

I. Fondazioni soggette a revisione limitata

1. Disposizioni sulla tenuta della contabilità e sulla presentazione dei conti

1.1 Principio

Per le fondazioni classiche, in virtù dell'art. 83a del Codice civile (CC), sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) sulla contabilità commerciale e sulla presentazione dei conti (art. 957 segg. CO).

1.2 Contenuto del rapporto di gestione

Il rapporto di gestione contiene il conto annuale (bilancio individuale), che si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato (art. 958 cpv. 2 CO). Per le fondazioni che, per legge, sono soggette a revisione ordinaria, cfr. capitolo II.

2. Conto annuale

2.1 Bilancio

Il bilancio rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione alla data di chiusura. Si articola in attivi e passivi (art. 959 segg. CO).

Articolazione minima del bilancio (Art. 959a CO) Le denominazioni delle voci di bilancio possono essere adeguate in funzione della natura della fondazione. Presentazione dei fondi in conformità a Swiss GAAP FER 21 (in verde). Proposte della ATIOZ per la suddivisione del capitale proprio (art. 959 cpv. 7 CO) (in blu).	
Attivi Suddivisione secondo il grado di liquidità	Passivi Suddivisione secondo la scadenza
<p>1. attivo circolante:</p> <ul style="list-style-type: none">a. liquidità e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine,b. crediti da forniture e prestazioni,c. altri crediti a breve termine,d. scorte e prestazioni di servizi non fatturate,e. ratei e risconti attivi; <p>2. attivo fisso:</p> <ul style="list-style-type: none">a. immobilizzazioni finanziarie,b. partecipazioni,c. immobilizzazioni materiali,d. immobilizzazioni immateriali,e. capitale della fondazione non versato	<p>1. capitale di terzi a breve termine:</p> <ul style="list-style-type: none">a. debiti per forniture e prestazioni,b. debiti onerosi a breve termine,c. altri debiti a breve termine,d. ratei e risconti passivi; <p>2. capitale di terzi a lungo termine:</p> <ul style="list-style-type: none">a. debiti onerosi a lungo termine,b. altri debiti a lungo terminec. accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge <p>3. Capitale dei fondi (vincolato da terzi, con scopo limitato)</p> <p>4. capitale proprio:</p> <ul style="list-style-type: none">a. capitale della fondazione,b. Capitale vincolato (definito dal consiglio di fondazione, con scopo limitato)c. utile o perdita riportati,d. utile o perdita dell'esercizio.

Per l'indicazione di ulteriori voci nel bilancio o nell'allegato, rinviamo in particolare all'art. 959a cpv. 3 e 4 CO.

2.2 Conto economico

Il conto economico espone i risultati della fondazione durante l'esercizio (art. 959b cpv. 1 CO).

Articolazione minima del conto economico (art. 959b cpv. 2 CO)

Le denominazioni delle voci del conto economico possono essere adeguate in funzione della natura della fondazione.

1. ricavi netti (ad es. proventi d'esercizio, donazioni e liberalità, contributi, versamenti dell'ente pubblico / sovvenzioni, ecc.);
2. variazione delle scorte;
3. costi per materiale e/o per erogazioni (ad es. erogazioni, costi diretti di progetto, ecc.);
4. costi per il personale;
5. altri costi d'esercizio (ad es. costi di fundraising, spese amministrative generali, ecc.), di cui compensi del consiglio di fondazione e della direzione (art. 84b CC in collegamento con art. 734a cpv. 2 CO).
6. ammortamenti e rettifiche di valore sulle poste dell'attivo fisso;
7. oneri finanziari e proventi finanziari, inclusi i costi di gestione patrimoniale;
8. costi e ricavi estranei all'esercizio;
9. costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili
10. imposte dirette
11. utile o perdita annuale.

2.3 Allegato

L'allegato completa e illustra le altre componenti del conto annuale (art. 959c CO), nonché le voci del bilancio e del conto economico, qualora ciò sia essenziale per la valutazione, da parte di terzi, della situazione patrimoniale o finanziaria, rispettivamente della situazione dei proventi, oppure sia usuale in considerazione dell'attività della fondazione.

L'allegato contiene almeno le seguenti voci:

Voci supplementari richieste dalla ATIOZ (in arancione).

Voce supplementare raccomandata dalla ATIOZ (in blu).

- Indicazioni sui principi applicati nella redazione del conto annuale, nella misura in cui non siano prescritti dalla legge (ad esempio, valutazione di attivi con quotazione in borsa al valore di mercato);
- Indicazioni, suddivisioni e spiegazioni relative a voci del bilancio (**ad es. riserve di fluttuazione, immobilizzazioni materiali, capitali dei fondi**); **indicazioni sulla ripartizione degli investimenti finanziari nelle singole classi di attivi quali obbligazioni, immobili, azioni, investimenti alternativi, qualora non siano già esposti in tal modo nel bilancio;**
- **Qualora esista un regolamento d'investimento, indicazione della strategia d'investimento e delle relative fasce d'investimento in percentuale, con raffronto ai valori effettivi (conferma del rispetto dei limiti d'investimento).;**
- **Spiegazione della destinazione dei singoli capitali dei fondi e del capitale vincolato, indicazione di eventuali regolamenti e, se del caso, presentazione di un prospetto delle variazioni dei capitali dei fondi.**
- **Indicazioni, suddivisioni e spiegazioni relative a voci del conto economico (ad es. contributi dell'ente pubblico / sovvenzioni, ripartizione delle spese amministrative e dei costi di gestione patrimoniale, onorari all'ufficio di revisione, ai membri del consiglio di fondazione e ad terzi);**
- Nome, forma giuridica e sede della fondazione; nonché basi giuridiche (atto di fondazione, regolamenti), qualora non siano elencate nel rapporto d'attività.
- Una dichiarazione attestante se il numero di posti a tempo pieno in media annua non supera 10, 50 oppure 250 unità.
- Ditta, forma giuridica e sede delle imprese nelle quali esistono partecipazioni dirette o indirette rilevanti, con indicazione della quota di capitale e della percentuale dei diritti di voto.; **Indicazione dell'importanza di ciascun impegno sotto il profilo della politica della fondazione.**
- **Informazioni sui crediti e sui debiti nei confronti di persone vicine;**
- **Indicazioni sull'organizzazione della gestione patrimoniale;**
- Indicazioni sulla dissoluzione netta di riserve occulte.
- impegni eventuali;
- L'importo complessivo, per ciascun caso, degli attivi utilizzati a garanzia di propri debiti nonché degli attivi soggetti a riserva di proprietà.;
- Spiegazioni relative a voci straordinarie, uniche o estranee al periodo del conto economico.;
- **Valore di mercato degli immobili / valore assicurato contro gli incendi.**
- eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio;
- in caso di dimissioni anticipate o di revoca dell'ufficio di revisione, i motivi delle stesse.

3. Rapporto d'attività

Le fondazioni devono presentare annualmente, oltre al conto annuale, anche un rapporto d'attività.

Le seguenti informazioni devono essere incluse nel rapporto d'attività (qualora non siano già indicate nell'allegato al conto annuale):

Contenuto del rapporto d'attività
<p>1. Organizzazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Indicazione dello scopo della fondazione conformemente all'atto di fondazione;- Basi giuridiche in vigore della fondazione (atto di fondazione e tutti i regolamenti con indicazione della data);- Composizione del consiglio di fondazione (nonché dell'eventuale direzione), con le relative indicazioni (nome, funzione, diritto di firma, ecc.) e, se del caso, ulteriori informazioni qualora previste dall'atto di fondazione (ad es. appartenenza a un istituto);- Disposizioni particolari contenute nell'atto di fondazione o nei regolamenti (ad es. conservazione del patrimonio, inalienabilità di determinati beni patrimoniali quali immobili, opere d'arte, ecc.);- Terzi incaricati, con indicazione del nome e breve descrizione del mandato;- Indicazioni supplementari e particolarità della fondazione (ad es. autorità concedente sovvenzioni, sovvenzioni percepite, ponderazione di scopi parziali, ecc.). <p>2. Attività della fondazione nell'esercizio contabile</p> <ul style="list-style-type: none">- Descrizione delle attività e/o delle misure realizzate durante l'esercizio per l'attuazione dello scopo della fondazione; per le fondazioni erogative: elenco delle erogazioni effettuate;- Eventuali difficoltà nell'attuazione, motivazione in caso di assenza di attività della fondazione e indicazione di altri avvenimenti rilevanti intervenuti durante l'esercizio. <p>3. Attivi non iscrivibili in bilancio</p> <ul style="list-style-type: none">- Per tutti gli attivi non iscrivibili in bilancio (ad es. opere d'arte inalienabili, collezioni prive di valore di mercato, ecc.) deve essere disponibile un inventario. Nel rapporto d'attività occorre fare riferimento all'inventario valido e confermare espressamente che lo stato degli oggetti alla data di chiusura del bilancio è rimasto invariato oppure indicare in modo tracciabile le variazioni rispetto all'inventario vigente (ad esempio a seguito di vendite).- Se disponibili, indicazioni sul valore assicurato ed eventualmente indicazione di un valore stimato dal consiglio di fondazione.

4. Documenti da presentare e termine di presentazione

4.1 Documenti da presentare

La rendicontazione delle fondazioni soggette a revisione limitata comprende:

- il rapporto di gestione, composto dal conto annuale con bilancio, conto economico e allegato;
- il rapporto dell'ufficio di revisione;
- il verbale del consiglio di fondazione relativo all'approvazione del rapporto di gestione (debitamente firmato dal consiglio di fondazione oppure firmato dal presidente del consiglio di fondazione congiuntamente al segretario verbalizzante);
- il rapporto d'attività.

4.2 Termine di presentazione / proroga

Tutte le fondazioni devono trasmettere annualmente all'ATIOZ i documenti di rendicontazione, conformemente alla legge, al più tardi entro sei mesi dalla chiusura del loro esercizio.

Una richiesta di proroga del termine per la presentazione dei documenti di rendicontazione deve essere inoltrata prima della scadenza del termine ordinario di presentazione. A tal fine deve obbligatoriamente essere utilizzato il modulo «Richiesta di proroga», disponibile sul sito <http://www.atioz.ch>. Una proroga può essere concessa al massimo per due mesi.

II. Fondazioni che, per legge, sono soggette a revisione ordinaria (art. 961 segg. CO).

1. Obbligo di revisione ordinaria

Sono soggette all'obbligo di revisione ordinaria le fondazioni che superano, in due esercizi consecutivi, due dei tre criteri seguenti:

- somma di bilancio di 20 milioni di franchi;
- cifra d'affari di 40 milioni di franchi;
- 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

2. Termine di presentazione

Per il termine relativo alla presentazione della rendicontazione, cfr. capitolo II.4.2.

3. Requisiti supplementari

Le fondazioni che, per legge, sono soggette a revisione ordinaria devono adempiere inoltre ai seguenti requisiti:

- conto annuale (chiusura contabile singola) redatto secondo uno standard contabile riconosciuto (per le fondazioni di utilità pubblica spesso: Swiss GAAP FER 21);
- rendiconto dei flussi di cassa (quale parte del conto annuale);
- informazioni supplementari nell'allegato;
- relazione sulla gestione;
- se del caso, conto consolidato (art. 963 segg. CO).

La relazione sulla gestione e il conto annuale (chiusura contabile singola) redatto secondo uno standard contabile riconosciuto devono essere presentati anch'essi, in aggiunta ai documenti menzionati al capitolo II.4.1.

Il conto redatto secondo uno standard riconosciuto è allestito in aggiunta al conto annuale conforme alle disposizioni generali del CO. Qualora il conto secondo uno standard riconosciuto di presentazione dei conti sia combinato con il conto conforme alle prescrizioni del CO (cosiddetto “dual reporting”), nell'allegato al conto annuale deve essere inserita un'apposita indicazione tra i principi di tenuta della contabilità e di presentazione dei conti.

Se la relazione sulla gestione è integrata, ad esempio, nel rapporto d'attività, nel rapporto di gestione o nel rapporto sulle prestazioni, ciò deve risultare chiaramente dal titolo del documento o almeno dalla lettera accompagnatoria, ad esempio intitolando l'allegato «Rapporto d'attività (vale anche come relazione sulla gestione)».

III. Fondazioni esonerate dall'obbligo di designare un ufficio di revisione

Le fondazioni che, ai sensi dell'art. 83b cpv. 2 CC, sono esonerate dall'obbligo di designare un ufficio di revisione possono avvalersi di una semplificazione nella tenuta della contabilità e nella presentazione dei conti. Esse devono tenere unicamente una contabilità delle entrate e delle uscite nonché della situazione patrimoniale (art. 957 cpv. 2 n. 3 CO).

1. Principi

Anche queste fondazioni devono osservare, per analogia, i principi della regolare tenuta della contabilità (art. 957 cpv. 3 CO).

2. Termine di presentazione

Per il termine relativo alla presentazione della rendicontazione v. capitolo II.4.2.

3. Presupposti per l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.

Ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza sull'ufficio di revisione delle fondazioni (RS 211.121.3), l'autorità di vigilanza può, su richiesta dell'organo supremo della fondazione, esonerare una fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione, se (cumulativamente):

- il bilancio complessivo¹ della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi
- la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità; e
- la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della fondazione.

L'esonero dall'obbligo di revisione non libera la fondazione dal dovere di rendere conto all'autorità di vigilanza.

4. Documenti da presentare

La rendicontazione comprende:

- il rapporto di gestione, composto dal conto annuale con bilancio, conto economico e allegato oppure un rendiconto delle entrate e delle uscite con situazione patrimoniale, in ogni caso debitamente firmato;
- il modulo «Conferma del consiglio di fondazione di una fondazione esonerata dalla revisione», disponibile su www.atioz.ch, compilato e validamente sottoscritto;
- verbale del consiglio di fondazione relativo all'approvazione del rapporto di gestione (debitamente firmato dal consiglio di fondazione oppure firmato dal presidente del consiglio di fondazione congiuntamente al segretario verbalizzante);
- rapporto d'attività;

¹ Il totale di bilancio determinante tiene conto dei valori di mercato..

- copie degli estratti conto bancari dell'esercizio di riferimento;
- bilanci di verifica / schede contabili oppure giornale delle registrazioni;
- eventuale rapporto di un revisore interno.

ATIOZ, Gennaio 2026